

BOZZE DI STAMPA

2 marzo 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale
sul lavoro dipendente (1698)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

1.2

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati», aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

1.3

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Per gli anni 2020, 2021, 2022, ai soggetti di cui al presente comma, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi sia di importo inferiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta la medesima somma a titolo di trattamento integrativo di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, quanto a 1.5000 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

1-ter. I commi da 288 a 290 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono abrogati.».

1.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

1.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente e di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.».

1.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamen-

to integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

1.8

BOTTICI

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «riconoscono» con la seguente: «liquidano».

1.7

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: « riconoscono» inserire le seguenti: « in via automatica»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»

c) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore può presentare al sostituto d'imposta, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alla soglia di cui al comma 1, una richiesta di rinuncia al trattamento integrativo di cui al comma 1 o richiedere al sostituto d'imposta che il trattamento integrativo sia erogato, nella misura effettivamente spettante, esclusivamente in sede di conguaglio, tenendo conto del diritto dell'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2.»

1.9

BOTTICI

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «È fatta salva per i dipendenti beneficiari del trattamento integrativo, in accordo con il sostituto d'imposta, la facoltà di optare per l'erogazione complessiva in un'unica soluzione annuale in sede di conguaglio.».

1.10

BOTTICI

Al comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: «60 euro» con le seguenti: «100 euro» e le parole: «quattro rate» con le seguenti: «sei rate».

1.11

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

1.13

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le altre: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

1.12

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, comma 3, pari a 270 milioni di euro per l'anno 2021, e 540 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.15

D'ALFONSO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: « Il lavoratore comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza del trattamento integrativo di cui al comma 1 e del recupero degli importi non spettanti.»

1.16

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

1.17

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, qualora rientrino nelle categorie dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, pari al 255 di tale somma.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall' articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di

monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

1.18

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una somma aggiuntiva a quella già spettante a titolo di trattamento integrativo, in caso di figli a carico e a partire dal terzo figlio incluso. Suddetta somma è pari al 30% della somma spettante a titolo di trattamento integrativo, aumentata del 5% per ciascun figlio.

4-ter. Entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono adottate le disposizioni per l'applicazione del comma precedente, nonché le modalità di distribuzione delle risorse di cui al comma 4-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 comma 4-bis, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

la formazione professionale dovrebbe essere considerata come una vera e propria strategia di sviluppo, posto che i dipendenti adeguatamente formati rendono le aziende più competitive capaci di adeguarsi alle nuove esigenze del mercato del lavoro;

negli ultimi anni, il mercato del lavoro ha registrato una sensibile evoluzione delle competenze e delle figure professionali e la creazione di specifici progetti formativi per la riqualificazione costante dei lavoratori a maggior rischio di obsolescenza e di sostituzione a causa delle innovazioni tecnologiche;

per tali motivi e al fine di rendere il sistema produttivo più competitivo, occorrerebbe incentivare sempre più l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere misure volte a prevedere che le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non siano soggette ad alcuna forma di imposizione.

G1.2

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure volte ad abbattere il cuneo fiscale sul lavoro dipendente;

considerato che:

il cuneo fiscale consiste nel rapporto percentuale fra la somma di imposte sul reddito, contributi sociali posti a carico del lavoratore e contributi posti a carico del datore di lavoro, al netto di ogni beneficio monetario goduto dal lavoratore, ed il costo del lavoro totale;

l'articolo 38 della Costituzione stabilisce al comma 2 che i lavoratori hanno diritto alla previdenza e all'assicurazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria;

l'erogazione delle prestazioni previdenziali è garantita dallo Stato attraverso forme di previdenza obbligatoria contro quegli eventi che possano impedire al cittadino di svolgere l'attività lavorativa. Queste forme di previdenza sono obbligatorie proprio perché l'adesione al sistema previdenziale, finanziato mediante prelievi contributivi il cui onere grava tanto sul prestatore di lavoro quanto sul datore, non è in alcun modo rimessa ad una libera scelta né del lavoratore, né del datore di lavoro;

al fine di rendere noto l'avvio del rapporto di lavoro, con le conseguenti obbligazioni, ogni datore è tenuto ad inoltrare, con la sola eccezione dei casi di urgenza e forza maggiore, una comunicazione telematica ai soggetti pubblici preposti entro la mezzanotte del giorno precedente all'avvio di tale rapporto, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, nonché dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, qualora la condotta omissiva del datore venga posta in essere nel quadro di un rapporto non autorizzato di somministrazione, e dall'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, qualora la condotta omissiva del datore sia posta in essere in relazione ad un rapporto di lavoro inquadrabile nel contesto di un appalto illecito;

dopo un precedente inasprimento posto in essere con la legge 28 luglio 2006, n. 248, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie poste a carico del datore che impieghi lavoratori non registrati nel Libro Unico del Lavoro sono poi state ulteriormente maggiorate dall'articolo 1, comma 445, lettere d) e f), della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 2 del 14 gennaio 2019, ha recepito le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, avviando apposite procedure finalizzate ad istituire uno specifico codice tributo;

considerato inoltre che:

nonostante gli interventi normativi, ancora troppi sono in Italia i casi deprecabili nei quali datori di lavoro senza scrupoli, addirittura a seguito di diversi accertamenti ispettivi, continuano ad impiegare lavoratori non regolarmente registrati nel Libro Unico del Lavoro allo scopo di non versare, in tutto o in parte, i contributi ed i premi previsti dall'Ordinamento per garantire la previdenza e l'assistenza obbligatorie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, a carico del datore che impieghi lavoratori irregolari in numero non superiore al trenta per cento degli occupati totali della sua azienda, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie crescenti in relazione al numero di accessi ispettivi che abbiano accertato le irregolarità, fino a contemplare aggravati contributivi e, nei casi più gravi, adeguate sanzioni penali di carattere detentivo;

a valutare l'opportunità di prevedere, per i casi di elusione contributiva relativi a rapporti di lavoro dipendente o part time accertati con attività ispettiva, un ricalcolo dei relativi contratti e delle ore di lavoro degli occupati con conseguente incremento degli oneri contributivi, prevedendo che, al termine del periodo d'imposta, ove accertata la regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti, venga rilasciato un certificato di regolarità fiscale che conferisca al contribuente che non abbia già aderito a condoni fiscali il diritto ad ottenere una detrazione delle imposte versate nell'anno di imposta precedente.

G1.3

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, l'articolo 1 di tale disegno di legge prevede un trattamento integrativo non rilevante ai fini della formazione del reddito IRPEF in favore dei soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di alcuni redditi assimilati, a condizione che il valore dell'imposta lorda

calcolata su tali redditi superi l'importo della detrazione spettante per tale tipologia reddituale;

l'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dispone che i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, vengano rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano;

tale disposizione, finalizzata a salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, sopprime l'obbligo di certificazione per attività ludico-motoria e amatoriale di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, allo scopo di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni;

considerato che:

lo svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive è subordinato all'esibizione della fattura di prestazione professionale con cui si attesta l'avvenuto pagamento della certificazione sanitaria;

ai fini dello svolgimento delle attività sportive non agonistiche, ancora troppo diffuso risulta il ricorso a certificazioni mediche rilasciate da medici di base senza emissione alcuna della relativa fattura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rendere obbligatoria, ai fini dello svolgimento di attività sportiva non agonistica presso associazioni, federazioni e società sportive, l'esibizione della fattura rilasciata per la prestazione professionale.

EMENDAMENTI

1.0.1

DAMIANI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. Al fine di incentivare l'attività di formazione e di sviluppo professionale del personale dipendente, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le retribuzioni erogate ai lavoratori per le ore dedicate alla formazione professionale durante l'orario di lavoro non sono soggette ad alcuna forma di imposizione.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, valutati in 300 milioni per l'anno 2020 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Ulteriore agevolazione fiscale per i redditi di lavoro autonomo)

1. Ai titolari dei redditi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta un ulteriore credito dell'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a 1.000 euro per i lavoratori autonomi con reddito compreso da 7.500 euro a 20.000 euro.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

3. L'agenzia delle entrate verifica in sede di conguaglio la spettanza del credito di cui al comma 1. Qualora in tale sede, il credito di cui al comma 1 si riveli non spettante, la medesima Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi i 60 euro, il recupero del credito non spettante è effettuato in quattro rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.».

2.2

PEROSINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a),»

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti di 2.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

2.3

DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 50» con le seguenti: «, 50» e dopo le parole: « e l)» inserire le seguenti: «e 53».

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «assimilati» aggiungere le seguenti: «, nonché di lavoro autonomo».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è ridotto di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2.200

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), il reddito è diminuito di euro 5.000 per ogni figlio minore a carico.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, si provvede nei limiti di 3.000 milioni annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

2.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno, previo accordo con il datore di lavoro.»

2.5

DE BERTOLDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo, ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso previa facoltà di opzione del percettore di reddito da lavoratore dipendente o di taluni redditi assimilati, di ricevere la spettanza dello stesso, in sede di conguaglio a fine anno, al fine di evitare eventuali restituzioni, in caso di non spettanza, che possono determinare gravi ripercussioni economiche, al medesimo percettore. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dodici rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.»

2.6

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il trattamento integrativo in un'unica soluzione da versare nella prima retribuzione successiva alla verifica della spettanza in sede di conguaglio.»

2.13

D'ALFONSO

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Il lavoratore beneficiario comunica al sostituto d'imposta gli ulteriori redditi da lavoro percepiti, aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro con lo stesso, al fine della verifica, in sede di conguaglio, della spettanza della detrazione di cui al comma 1 e dell'eventuale recupero degli importi non spettanti.»

2.7

MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: « 60 euro» con le seguenti: « 30 euro».

2.11

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate di pari ammontare» con le seguenti: «in un numero di rate pari al numero di mesi nei quali il lavoratore ha percepito il trattamento integrativo».

2.8

D'ALFONSO

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: « in quattro rate» con le seguenti: « in sei rate»

b) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: « Al fine di evitare le procedure di recupero degli importi non spettanti, il lavoratore, qualora presuma di percepire in un reddito complessivo annuale superiore alle soglie di cui al comma 1, può richiedere al sostituto d'imposta la non applicazione della detrazione di cui al comma 1 o richiedere il riconoscimento della detrazione effettivamente spettante esclusivamente in sede di conguaglio.»

2.9

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 3, pari a 46 milioni di euro per l'anno 2021, e 46 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.10

NISINI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 3 sostituire le parole: «in quattro rate» con le seguenti: «in dodici rate».

2.12

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 possono scegliere di ricevere il trattamento integrativo in sede di conguaglio di fine anno.»

ORDINE DEL GIORNO

G2.1

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate a ridurre la tassazione sul lavoro prevedendo, da un lato, il riconoscimento di un trattamento integrativo e, dall'altro, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche;

in particolare l'articolo 2 prevede una detrazione, a carattere temporaneo, di 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decrescente in modo lineare fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito pari a 40.000 euro;

considerato che:

con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono state definite disposizioni in materia di processo tributario mentre con i decreti legislativi n. 241 e n. 462 del 1997 sono state individuate rispettivamente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e disposizioni di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;

dalla normativa citata è scaturito un contenzioso giudiziario reso estremamente complesso dal parallelo svolgimento sia di un contenzioso tributario, di competenza della giurisdizione tributaria, sia di un contenzioso contributivo, di competenza della giurisdizione ordinaria e, in particolare, di quella del lavoro;

tali criticità si traducono in molteplici problemi di coordinamento tra i due contenziosi che possono addirittura comportare giudicati completamente diversi tra quelli concernenti l'aspetto tributario e quelli concernenti il recupero dei contributi previdenziali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata a disporre la sospensione del giudizio di competenza della giurisdizione ordinaria in attesa della definizione del procedimento tributario, evitando così il rischio di conflitti tra i giudicati.

EMENDAMENTI

2.0.1

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.2

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 691 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono efficaci le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 860 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.3

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.
- b) la lettera d) è soppressa.».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: "e autonomo".

2.0.4

ROMEO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifiche all'articolo 1, comma 692,
della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)*

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il capoverso b) è soppresso.

b) la lettera d) è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

Conseguentemente al titolo, aggiungere infine le seguenti parole: «e autonomo».

2.0.5

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia)

L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

2.0.6

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'e-

conomia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.7

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera d), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 50 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.200

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO,

ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE,
TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - *(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare)*. - 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;

b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;

d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;

c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;

e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;

- f)* contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
- g)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
- h)* contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
- i)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
- j)* contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
- k)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
- l)* contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
- m)* contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
- n)* contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera *e)* del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal

coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.

9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione."

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 12.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

2.0.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di assegno per il nucleo familiare)

1. Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione di norme legislative in materia di assegno per il nucleo familiare)

Ai fini dell'accesso all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non concorrono alla formazione del reddito i trattamenti di natura assistenziale erogati dagli enti locali ad integrazione dei trattamenti statali.»

2.0.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni a favore dei dipendenti di cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia)

1. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle cooperative sociali di assistenza domiciliare all'infanzia, nei casi in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei lavoratori interessati, non concorrono a formare il reddito ai sensi dell'art. 51, comma 2 del decreto del presidente della repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, i rimborsi di spese documentate, nonché i rimborsi di altre spese non documentabili fino all'importo massimo giornaliero di euro 16.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato per 100 mila euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.0.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera m), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;
- b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;
- c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite».

Conseguentemente, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2.0.12

BAGNAI, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rientro dei lavoratori altamente qualificati).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. I soggetti che hanno già trasferito la residenza prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 sono beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che alla stessa data sono in possesso di un titolo di studio post lauream, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del presente decreto, previo versamento di:

a) un importo pari al venti per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto, al momento dell'esercizio dell'opzione, ha almeno un figlio minore o a carico, anche in affido preadottivo o diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;

b) un importo pari al cinque per cento dei redditi lordi oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo e diventa o è diventato proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia dell'entrate da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono destinati al finanziamento Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST).

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso e per i tre periodi di imposta successivi.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa fino a 5 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. La predetta spesa costituisce limite annuale. Per i periodi di imposta dal 2021 al 2024 le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo di imposta precedente non fruite dai beneficiari. Agli oneri derivanti, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020 - 2022, nell'ambito del programma " Fondi di riserva e speciali" della missione " Fondi da ripartire " dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2.0.201

BERNINI, MALAN, GALLONE, GALLIANI, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, PICHETTO FRATIN, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO,

ROMANI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE,
TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui alla presente legge è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di lavoro occasionali possono fare ricorso:

- a) le persone fisiche;
- b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 11;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b*), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali.

8. Per l'accesso alle prestazioni di lavoro occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 8, o presso gli uffici postali, titoli di pagamento delle prestazioni di lavoro occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori, denominati «buoni lavoro», il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura

di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*), entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione o, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dalla presente legge.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».

Art. 3

3.1

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità in sede di cessazione del rapporto di lavoro, oppure in sede di conguaglio, di effettuare recuperi o integrazioni della quota spettante fino al 30 giugno 2020.»

3.2

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli aventi diritto hanno la facoltà di chiedere l'erogazione del trattamento previsto dall'articolo 1 e dell'ulteriore detrazione prevista dall'articolo 2 mediante conguaglio, anche in sede di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi.»

3.3

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione, degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio».

3.4

FERRERO, MONTANI, SIRI, SAVIANE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo cui al comma 3.»

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

STEFANO, D'ALFONSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che,

il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con legge 29 luglio 1981, n. 394, ha istituito un Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici, gestito da SIMEST S.p.A. Tale Fondo è alimentato da trasferimenti di risorse finanziarie stanziare nel bilancio statale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e dai rientri in conto capitale e interessi a fronte dei finanziamenti erogati;

l'intervento del suddetto Fondo registra significativi impatti positivi sulle aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati - circa 1800 aziende nel corso dell'ultimo quinquennio, di cui 86 per cento rappresentate da PMI -, in termini sia di incremento medio del fatturato, sia di riduzione del peso degli oneri finanziari;

sulla base delle linee strategiche e prioritarie per l'internazionalizzazione definite nel 2018 dalla Cabina di regia per l'Italia internazionale, il decreto MISE-MEF 8 aprile 2019 ha ampliato l'operatività del suddetto Fondo, introducendo nuovi strumenti a sostegno del commercio elettronico (e-commerce) e dell'inserimento temporaneo in azienda di *Temporary Export Manager* (TEM). L'ambito di operatività del Fondo è stato, inoltre, esteso an-

che alle iniziative sui mercati dell'Unione europea dall'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019;

considerato che,

il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del suddetto Fondo per l'anno 2020 e le proiezioni per il 2021 e 2022, approvato il 25 giugno 2019 dal Comitato Agevolazioni per l'amministrazione del Fondo, prevede la necessità di incrementare le risorse a disposizione per il 2020 in una misura compresa tra 351 e 407 milioni di euro;

il decreto-legge n. 162 del 2019, in fase di conversione, prevede attualmente, all'articolo 14, comma 1, un incremento delle risorse a disposizione del suddetto Fondo per un ammontare pari a 50 milioni di euro per il solo anno 2019. Per gli anni successivi, pertanto, occorre far fronte ad un incremento della dotazione del suddetto fondo per far fronte al fabbisogno finanziario suddetto, in linea con l'ampliamento dell'operatività sopra descritta.

impegna il Governo

ad incrementare, nel primo provvedimento utile, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, al fine di far fronte al fabbisogno di risorse necessarie a dare attuazione ai nuovi compiti operativi del Fondo medesimo introdotti con il decreto MI-SE-MEF dell'8 aprile 2019 e con l'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019.

G3.2

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (A.S. 1698);

premesso che:

nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, il decreto legge in esame introduce, al fine di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro dipendente e sostenere i consumi, una misura che si configura come la somma di due componenti direttamente collegate al reddito di specie: un trasferimento monetario integrativo del reddito da lavoro dipendente e una detrazione fiscale ulteriore rispetto a quelle esistenti a valere sull'imposta personale sul reddito (Irpef), entrambi commisurati ai mesi lavorati nell'anno;

considerato che:

ad integrazione del processo di riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente avviato dal Governo, si ritiene possa essere utile, in via sperimentale, prevedere ulteriori misure di detassazione dei redditi;

valutato che:

ai fini della determinazione in denaro dei valori a qualunque titolo percepiti durante il periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro, l'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dispone, in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, che non concorra a formare il reddito il valore di beni ceduti e servizi prestati di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000, altrimenti concorrendo interamente il valore superiore a tale limite a formare il reddito;

i benefici economici in busta paga costituiscono a tutti gli effetti una forma indiretta di reddito e quindi rientrano appieno nel concetto di welfare aziendale, che comprendono le iniziative e i servizi volti a incrementare il benessere di una risorsa all'interno di un contesto aziendale;

risulta fondamentale che tali benefici erogati su base volontaria dai datori di lavoro vengano detassati;

trascorsi ormai ben trentatré anni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo non soggetto a carico fiscale allora fissato a 500.000 lire (somma corrispondente a 258,23 euro attuali) appare oggi inadeguato, anche in considerazione dell'adeguamento del valore monetario rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di aumentare la soglia di detassazione fino a seicento euro, allo scopo di incrementare in via indiretta il reddito dei lavoratori dipendenti senza tuttavia aggravare il già rilevante carico fiscale per i datori di lavoro.

G3.200

NENCINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. n.1698, disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»,

premesso che:

in numerosi enti locali l'introduzione graduale del c.d. "Fondo crediti di dubbia esigibilità" a bilancio, che le norme hanno consentito di iscrivere in misura pari al 36% nel 2015, al 55% nel 2016, al 70% nel 2017 e al 75%

nel 2018, non ha consentito l'accantonamento di risorse sufficienti affinché gli stessi enti locali potessero quantificare a rendiconto il fondo con il metodo ordinario;

il legislatore, consapevole di tali difficoltà, ha previsto la possibilità di quantificare il Fondo crediti di dubbia esigibilità a bilancio a chiusura dell'esercizio con il cosiddetto «metodo semplificato», che consente di accantonare a rendiconto un fondo di importo non inferiore a quello risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, sommato all'importo stanziato a tale titolo a bilancio, sottratto delle poste relative ai residui attivi stralciati dal conto del bilancio;

considerato che:

le difficoltà di applicazione dei nuovi principi con l'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per il 2015), successivamente modificata dall'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), ha previsto la modifica della graduale introduzione a bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità prorogandone l'applicazione al 100% fino al 2021;

tali previsioni non sono però state coordinate con la tempistica prevista a Rendiconto ove, con riferimento alla gestione dei residui attivi, l'accantonamento graduale al Fcde con il metodo semplificato è limitata agli esercizi dal 2015 al 2018;

il principio contabile della gestione finanziaria (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011) aveva già ben evidenziato che «l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019» ma la mancanza di strumenti che consentano agli Enti Locali di rendere più efficiente l'attività di riscossione e la necessità di garantire i servizi indispensabili al territorio, in molti casi non hanno consentito agli enti di avere ulteriori risorse a disposizione;

date queste premesse, l'applicazione del metodo ordinario secondo molti i rappresentanti degli enti locali potrebbe portare ad un incremento notevole della quota obbligatoria di accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e provocare potenziali situazioni di disavanzo, con conseguente rischio di paralisi dei servizi erogati nelle sedi più prossime ai cittadini;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le disposizioni necessarie affinché il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sia prorogato all'esercizio 2019.

EMENDAMENTI

3.0.1

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 125-bis è abrogato;
- b) al comma 125-ter, primo periodo, le parole: "di cui ai commi 125 e 125-bis", sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 125».

3.0.2

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Riconoscimento agli Enti Bilaterali delle agevolazioni fiscali del welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d-bis), dopo le parole: "categorie di dipendenti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- b) alla lettera f), dopo le parole: "e dei servizi riconosciuti", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- c) alla lettera f-bis), dopo le parole: "i servizi e le prestazioni erogati", sono aggiunte le seguenti: «dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;
- d) alla lettera f-ter), dopo le parole: "le somme e le prestazioni erogate", sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o»;

e) alla lettera f-quater), dopo le parole: "anche in forma assicurativa", sono aggiunte le seguenti: «o per il tramite degli enti bilaterali di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

Alla copertura dei relativi maggiori oneri, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3.0.200

NENCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni finanziarie per il fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Al fine di favorire la sostenibilità finanziaria degli enti locali il termine dell'esercizio 2018 di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 20 maggio 2015, per l'applicazione contabile del principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è prorogato all'esercizio 2019».
